



É stata rinnovata anche per il periodo 1° aprile 2021/31 marzo 2022 la Polizza "Capo famiglia".

Di seguito le condizioni generali ed una nota esplicativa sulle modalità di pagamento.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ANNO 2021/2022

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società garantisce il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che gli Assicurati siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per:

- danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose nell'ambito della vita privata, in conseguenza di un fatto accidentale proprio o delle persone di cui debbano rispondere; l'assicurazione vale in tutto il mondo esclusi USA, Canada e Messico; - danni fisici (escluse malattie professionali) involontariamente cagionati a prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, persone alla pari, baby sitters.

Art.2) PERSONE ASSICURATE

Fatte salve le esclusioni previste nelle CGA, si considerano Assicurati gli aderenti alla Contraente ANSE Associazione Nazionale Seniores Enel e più precisamente i lavoratori in attività e in pensione del Gruppo Enel, i loro familiari e i superstiti che abbiano corrisposto la quota associativa stabilita dall' Associazione stessa.

Per l'identificazione degli Assicurati e per la determinazione del loro numero, si farà riferimento ai documenti che la Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta delle persone che fossero incaricate dalla Società di fare accertamenti

ESTENSIONI

Art. 3) ALTRI DANNI A TERZI:

Rientrano nella copertura assicurativa, a titolo esemplificativo, anche i danni a terzi, di cui l'Assicurato debba rispondere, derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale in Italia e delle dimore saltuarie degli Assicurati. Se l'appartamento fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui il Contraente debba rispondere in proprio, quanto la quota proporzionale a Suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune;
- b) da spargimento d'acqua, anche se arrecati ad immobili in locazione o, comunque, detenuti dall'Assicurato, ma non di Sua proprietà con una franchigia di € 200,00;
- c) da manutenzione ordinaria del fabbricato predetto; per quanto concerne la manutenzione straordinaria la garanzia è prestata invece esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato quale committente, ivi compresi i danni rientranti nell'ambito del D. Lgs. 494/96;
- d) da esplosioni di gas, scoppio di apparecchi a vapore, televisivi e di impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria con il massimale di € 155.000 per sinistro e applicazione di una franchigia di € 200,00;
- e) dall'uso di apparecchi domestici o elettronici;

- f) dalla caduta di antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso;
- g) da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
- h) dall'uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei bambini;
- i) dalla proprietà ed uso di biciclette senza motore e di velocipedi a pedalata assistita, compreso l'uso per servizio da parte dei domestici;
- j) dalla proprietà e/o dall'uso personale diretto di cavalli ed altri animali domestici, ma non selvatici;
- k) dalla proprietà, uso o detenzione di cani, gatti ed altri animali domestici, ma non selvatici; limitatamente ai cani la garanzia è prestata con una franchigia di € 200,00;
- l) dalla proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro a volo, tiro a segno, pesca subacquea purché gli assicurati siano in regola con le vigenti leggi;
- m) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a vela o a remi fino a metri 6.50 di lunghezza e di windsurf purché non dati in noleggio o in locazione;
- n) dalla pratica del campeggio, del modellismo, anche a motore, e di attività sportive, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche.

ART. 4) DANNI DA INCENDIO AI VICINI:

La garanzia è estesa al risarcimento dei danni materiali e diretti cagionati ai mobili ed immobili dei vicini da incendio, esplosione, scoppio di cose degli assicurati o da essi detenute.

La presente garanzia è prestata con il massimale di € 155.000,00.

ART. 5) ESCLUSIONI:

Non sono considerati terzi: gli Assicurati fra di loro; il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori ed i figli di ogni Assicurato nonché qualsiasi parente o affine se convivente. Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa che abbia carattere professionale, salvo quella svolta dagli addetti ai servizi domestici da persone alla pari baby sitters al servizio degli Assicurati;
- b) derivanti dalla circolazione, nonché dalla partecipazione a gare e competizioni sportive, di veicoli e natanti a motore e dalla proprietà e uso di barche a remi o a vela di lunghezza superiore a metri 6.50;
- c) derivanti da impiego di aeromobili;
- d) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati salvo quanto previsto all'art. 2 lett. c);
- e) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati, salvo quanto espressamente previsto all'art. 3);
- f) alle cose e agli animali che gli Assicurati abbiano in custodia a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto previsto all'art. 2) lett. b);
- g) derivanti da umidità, stilloidio o da insalubrità dei locali;
- h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria esercitata ai sensi delle vigenti normative di legge;
- j) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali non domestici;
- k) dalla pratica di attività sportive che assumano carattere professionale;

- l) relativi ad ogni maggior onere derivante agli Assicurati dal loro eventuale obbligo solidale con gli altri condomini, quando l'immobile fa parte di un Condominio;
- m) dalla proprietà, possesso od uso di cani appartenenti alle razze ufficialmente dichiarate pericolose ed agli incroci con esse ottenuti;
- n) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- o) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- p) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- q) derivanti da prodotti geneticamente modificati.

ART. 6) FRANCHIGIA

Limitatamente ai danni a cose ed animali, l'assicurazione é prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50,00 per ogni sinistro. Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie (**art. 3 altri danni terzi**) a carico dell'Assicurato e **non del Contraente**.

ART. 7) CANI

A parziale deroga dell'art. 4) ESCLUSIONI, lett. m) sono esclusi dalla garanzia i danni involontariamente causati a terzi da cani - di proprietà, utilizzati, posseduti o detenuti dall'Assicurato - a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8) DENUNCIA DI SINISTRO:

in caso di sinistro, gli Assicurati o il Contraente devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Esso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Gli Assicurati o il Contraente devono poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

ART.9) PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE:

premesso che l'adesione alla presente polizza viene perfezionata da ogni singolo Assicurato attraverso il versamento del premio pari a € 35,00 lordi, di cui € 6,36 di imposte, sul **conto corrente postale N.1022238016 intestato a SAF snc di Maresca e Maresca COD. 39247, Via Taro, 29/a (00199) ROMA e bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, IT15G083270320000000044083 intestato a SAF snc di Maresca e Maresca**, che la decorrenza convenzionale è stata stabilita alle ore 24.00 del 31 Marzo 2021 la garanzia decorre per ogni singolo Assicurato, dalla data di cui sopra per tutti coloro che avranno effettuato il versamento del premio tra il 31/12/2020 e il 31/3/2021. Per coloro che avranno effettuato il versamento dopo il 31 marzo 2021 la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di versamento del premio fino alle ore 24,00 del 31 marzo 2022.

ART.10) DURATA DEL CONTRATTO:

il presente contratto è di durata annuale senza tacito rinnovo e, pertanto, a deroga dell'art. 1901 2° comma del Codice Civile lo stesso cesserà allo spirare delle ore 24.00 della relativa scadenza così come convenuto all' art.9.

ART. 11) ALTRE ASSICURAZIONI:

qualora l'Assicurato abbia in corso altra polizza con le stesse garanzie in caso di sinistro l'UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimane obbligata per l'eventuale eccedenza del danno rispetto ai massimali garantiti dalla prima.

ART. 12) ONERI FISCALI:

gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE:

valgono le norme di legge per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza.

Per chiedere informazioni su tale polizza si può contattare la signora Nazzarena Di Marcantonio Responsabile Clienti UnipolSai Assicurazioni S.P.A. Ag. 39247 di Maresca e Maresca, 06/89765982

Mail: 39247@unipolsai.it